



Comune di Marciana

Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 del 25/06/2025

OGGETTO: ADESIONE E COSTITUZIONE DELLA COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE DI AREA VASTA "CER SOLIDALE AREA VASTA ETRUSCA - SOC. COOP."

L'anno duemilaventicinque addì venticinque del mese di giugno alle ore 17:26 nell'aula Consiliare del civico palazzo, convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale con la presenza dei seguenti Signori:

BARBI SIMONE	Presente
GALEAZZI MICHELE	Presente
MAZZEI FORTUNATO	Presente
COSTA LUCIANO	Presente
NOCENTINI NICLA	Presente
MAZZEI MAURIZIO	Presente
TERZI AGATA	Presente
SEGNINI LORENZO	Presente
TESTA MARIA RITA	Assente
FERRINI EMMA	Presente
ZOLFINO ISABELLA	Presente

PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 1

Presiede l'adunanza il Sindaco Dr. Barbi Simone.

Partecipa il Segretario Comunale Dr. D'Ambrosio Matteo, il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito alla proposta riportata in oggetto.

OGGETTO: ADESIONE E COSTITUZIONE DELLA COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE DI AREA VASTA "CER SOLIDALE AREA VASTA ETRUSCA - SOC. COOP."

Si dà atto che la seduta si tiene in modalità mista videoconferenza/presenza, conformemente al vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi in modalità telematica. Si dà atto, pertanto, che i partecipanti (Consiglieri Nicla Nocentini, Maurizio Mazzei, Agata Terzi, Lorenzo Segnini) in videoconferenza assicurano una qualità adeguata del collegamento ai fini della comprensione degli interventi e delle dichiarazioni dei componenti del consesso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 55 della Legge n. 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni";

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, Norme per la tutela della concorrenza e del mercato;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, Legge di contabilità e finanza pubblica;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (nel seguito TUSP);

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante *"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"*;

VISTA la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39, Disposizioni in materia di energia;

VISTA la legge regionale 19 marzo 2007, n. 14, Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale;

VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) emanato in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 387/2003;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sulla *"Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"*, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

VISTO il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 11 febbraio 2015, n.10;

VISTA la risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 15 settembre 2015, n. 70/1, recante l'adozione dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile;

VISTA la direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

VISTA la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 19 dicembre 2019 relativa al "Green Deal europeo";

VISTO il decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (cd. Milleproroghe);

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, recante *“Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante *“Attuazione della direttiva “UE” 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”*;

VISTA la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 18 maggio 2022 relativa al Piano REPower EU;

VISTA la legge 5 agosto 2022, n. 118, Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021;

VISTA la legge regionale toscana 11 ottobre 2022, n. 35, Istituzione del piano regionale per la transizione ecologica “PRTE”;

VISTA la legge regionale toscana 28 novembre 2022, n. 42, Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili;

VISTA la deliberazione 27 dicembre 2022, n.727/200/R/EEL dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), recante *“Definizione, ai sensi del decreto legislativo 199/21 e del decreto legislativo 210/21, della regolazione dell’autoconsumo diffuso. Approvazione del testo integrato autoconsumo diffuso”*;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e dell’Energia 7 dicembre 2023, n. 414, recante *“Individuazione di una tariffa incentivante per impianti a fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili e nelle configurazioni di autoconsumo singolo a distanza e collettivo, in attuazione del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 e in attuazione della misura appartenente alla Missione 2, Componente del 2, Investimento 1.2 del PNRR”* (nel seguito Decreto CACER);

VISTO il Decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 febbraio 2024, n. 22, recante *“Approvazione delle regole operative elaborate dal Gse per accedere agli incentivi sulle Comunità energetiche rinnovabili.”*:

VISTI INOLTRE:

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 26/02/2025 con la quale è stato approvato il DUP 2025/2027;
- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26/02/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027;
- VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.64 del 28/05/2025 ad oggetto: *“Approvazione piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027”*;
- VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 30/04/2025 avente ad oggetto: *“Percorso di transizione energetica nel territorio comunale attraverso la promozione e la partecipazione ad una comunità energetica rinnovabile ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021 e in attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione sull’uso dell’energia da fonti rinnovabili- atto di adesione a CER Elba costituita”*;

- VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 21/05/2025 ad oggetto: “Atto di indirizzo per l’avvio del percorso di costituzione della comunità energetica rinnovabile (CER) di area vasta promosso dalla Provincia di Livorno tramite il progetto Promoter”;

CONSIDERATO CHE, in vista dell’adesione alla costituenda “COMUNITA’ ENERGETICA RINNOVABILE SOLIDALE AREA VASTA ETRUSCA - Società cooperativa” , questo Ente in qualità di associato con successivo atto provvederà a recedere dall’associazione CER ELBA;

PREMESSO CHE:

- l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile - programma d'azione globale finalizzato a contrastare la povertà, proteggere il pianeta e garantire prosperità e pace adottato all'unanimità dai 193 Paesi membri delle Nazioni Unite con la risoluzione 70/1 del 15 settembre 2015 - prevede tra le sue finalità, in particolare all’Obiettivo 7 «Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni», nella specie al punto 7.2 «Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di energie rinnovabili nel consumo totale di energia» ed al punto 7.3 «Raddoppiare entro il 2030 il tasso globale di miglioramento dell’efficienza energetica», attraverso iniziative di transizione ecologica che comprendano sia la Natura che l’Uomo;
- l’investimento in fonti di energia rinnovabile, l’ottimizzazione dell’efficienza energetica e la riduzione delle emissioni di carbonio sono state indicate dall’Unione Europea, in particolare a far data dal Green Deal Europeo del 2019, nonché dal legislatore nazionale, quali possibili soluzioni per affrontare la sfida della crisi climatica;
- l’Unione Europea ha riformato il proprio quadro normativo per la politica energetica con alcuni atti fondamentali quali la Direttiva UE 2018/2001 (RED2) e la Direttiva UE 2019/944 (IEM) che introducono la definizione di Comunità di Energia Rinnovabile (CER) e di Comunità Energetica dei Cittadini (CEC) e disciplinano l’autoconsumo con i seguenti obiettivi: promuovere l’accettazione pubblica e lo sviluppo delle rinnovabili a livello decentralizzato, promuovere l’efficienza energetica a tutti i livelli e la partecipazione al mercato di utenti (in particolare domestici), consentire la fornitura di energia a prezzi accessibili e combattere la vulnerabilità e la povertà energetica;
- l’evoluzione del quadro normativo europeo in materia di energie rinnovabili, anche in attuazione di tali obiettivi, punta alla centralità del cittadino consumatore/produttore (*prosumer*), prevedendo che gli sia garantito un accesso più equo e sostenibile al mercato dell’energia elettrica, in particolare attraverso le “Comunità Energetiche Rinnovabili”, indicate quale strumento privilegiato per facilitare la transizione dai combustibili fossili alle energie rinnovabili, facendo al contempo fronte alle esigenze energetiche del territorio e limitandone i costi di trasporto;
- il Legislatore italiano ha recepito tali Direttive e definito le modalità e le condizioni per l’attivazione dell’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e per la costituzione di Comunità di Energia Rinnovabile (CER) prima con l’art. 42-bis del Decreto n. 162/2019 (cd. Milleproroghe) e successivamente con il D.Lgs. 199/2021 in attuazione della Direttiva 2018/2001 (RED2) per la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e con il D.Lgs. 210/2021 in attuazione della Direttiva UE 2019/944 (IEM) relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- il Legislatore regionale ha recepito tali disposizioni nella legge 28 novembre 2022, n. 42, “Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili” che individua le CER quali punti focali della transizione energetica e strumenti fondamentali per la creazione di nuovi modelli di economia sostenibile basati sulla generazione distribuita, sul consumo consapevole di energia e sul contrasto alla povertà energetica, nonché come efficace

contributo al conseguimento degli obiettivi del “Green New Deal Europeo”;

- tali Direttive prevedono che anche gli enti locali, in forma singola o associata, siano destinatari di un insieme di attribuzioni e competenze che consentano loro di promuovere azioni incisive e realizzare interventi in grado di accelerare il processo di decarbonizzazione dei propri territori, di rafforzare la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici e di garantire ai cittadini l'accesso a un'energia sicura, sostenibile e alla portata di tutti (Vademecum ANCI dd.aprile 2024);
- in attuazione dei suddetti Decreti l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha emanato il TIAD - Testo Integrato per l'Autoconsumo Diffuso, pubblicato a dicembre 2022 (delibera 727/2022/R/ee) ed aggiornato a gennaio 2024 (delibera 30 gennaio 2024 n. 15/2024/r/eel) che disciplina le specificità tecniche e la regolazione tariffaria dell'energia oggetto di autoconsumo diffuso e regola il meccanismo di funzionamento ed i contributi di valorizzazione che spettano all'energia autoconsumata nell'ambito delle configurazioni ammesse;
- da ultimo è stato emanato il Decreto CACER - contenente i nuovi incentivi per l'autoconsumo diffuso, cui è seguito l'aggiornamento delle Regole tecniche del GSE;
- in base a tali disposizioni normative e regolamentati, tutte le configurazioni beneficiano di: riduzione della spesa energetica per punti di prelievo fisicamente connessi agli impianti in regime di cessione parziale alla rete e in presenza di autoconsumo fisico, proventi derivanti dalla vendita dell'energia immessa in rete, riservata ai produttori degli impianti, rimborso delle tariffe di trasmissione dell'energia elettrica e, ove previsto, anche di quelle di distribuzione;
- l'obiettivo delle CER è di permettere ai cittadini di creare forme innovative di aggregazione e di governance nel campo dell'energia così da farli divenire parte attiva delle diverse fasi del processo produttivo; i cittadini potranno infatti consumare, produrre e scambiare la propria energia collettivamente e quindi ottenere dei benefici economici, ambientali e sociali, attraverso il meccanismo di incentivazione dell'energia prodotta ed autoconsumata, secondo le disposizioni vigenti in materia;

PREMESSO INOLTRE CHE:

- il programma INTERREG EUROPE 2021-2027 contribuisce all'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio del giugno 2021) sostenendo l'apprendimento delle politiche tra le organizzazioni, al fine di migliorare le prestazioni degli strumenti di politica regionale di sviluppo;
- la Provincia di Livorno, in qualità di capofila di un folto partenariato di regioni europee, ha candidato sull'Obiettivo di Policy n.2 “UNA EUROPA PIU' VERDE”, Obiettivo specifico (viii) “Mobilità urbana sostenibile per un'economia a zero emissioni di carbonio” del suddetto Programma, il progetto denominato “PROMOTER: promuovere strategie territoriali per una mobilità sostenibile attraverso hub *prosumer* di energia verde”, risultato finanziato;
- il progetto PROMOTER ha l'obiettivo generale di costituire una rete di cooperazione di regioni che condividono gli obiettivi climatici UE (intraprendere un percorso verso una mobilità innovativa e la decarbonizzazione, contribuendo così ad una qualità territoriale più verde) e, a tal fine, promuovere infrastrutture di produzione di energia verde nella forma di hub per l'alimentazione di mezzi di trasporto sostenibili all'interno di un piano integrato di mobilità di area vasta;
- la Provincia di Livorno ha, tra gli obiettivi specifici di progetto, la creazione di hub per i produttori/consumatori (*prosumer*) interconnessi con i modelli e le esigenze di mobilità e la

promozione della definizione di una Comunità Energetica di Area Vasta per realizzare e gestire tali hub;

DATO ATTO che le misure incentivanti sono disciplinate in particolare dal Decreto CACER che le ha così definite:

- Misura 1 - Incentivi in conto esercizio (tariffa incentivante) per l'energia elettrica autoconsumata da impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni di autoconsumo per la condivisione di energia rinnovabile fino al 31 dicembre 2027 o per un contingente complessivo pari a 5 GW;
- Misura 2 - Incentivi in conto capitale derivanti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

RILEVATO CHE:

- il Decreto CACER stimola quindi la nascita e lo sviluppo delle CER e l'autoconsumo diffuso in Italia, favorendolo in particolare nei piccoli Comuni attraverso l'incentivo alla realizzazione di impianti di produzione di FER (Fonti di Energie Rinnovabili);
- le CER sono considerate uno strumento fondamentale - anche e soprattutto per i piccoli Comuni - per la massimizzazione del potenziale di autoconsumo degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, garantendo benefici di carattere sociale, ambientale ed in misura relativa anche economico ai partecipanti;
- ai sensi dell'art. 11, del Decreto CACER ed in coerenza con il TIAD, il 23 febbraio 2024 sono state pubblicate le Regole Operative predisposte dal GSE per la gestione dei procedimenti per l'ammissione ai fondi PNRR, la verifica preliminare e ammissione al servizio per l'autoconsumo diffuso;

PRESO ATTO CHE in base a tali provvedimenti l'energia condivisa è incentivabile se è prodotta da impianti con le caratteristiche di cui alle Regole Operative GSE;

RILEVATO INOLTRE CHE:

- con l'entrata in vigore del Decreto CACER, l'ente locale può ridurre e razionalizzare i costi legati al consumo di energia facendo ricorso ad una delle configurazioni, anche a più di una contemporaneamente, a seconda che l'obiettivo sia quello di agire in forma individuale, oppure di avviare sul territorio un percorso partecipato e aperto a tutta la cittadinanza finalizzato alla costituzione di una o più CER;
- gli spazi comunali potenzialmente utili all'installazione di nuovi impianti a fonti rinnovabili possono essere valorizzati in diversi modi tra cui la CER, che prevede il coinvolgimento di diversi altri clienti finali e/o produttori del territorio; ciascun Ente locale può attivare in parallelo una o più configurazioni, fermo restando che una stessa utenza di consumo o una unità di produzione non può far parte di più di una configurazione (punto 1.1.4. Regole Operative GSE);
- ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 199/2021 qualsiasi CER non può avere come obiettivo principale quello di realizzare profitti finanziari (e quindi lo scopo potrà essere sociale, con redistribuzione degli incentivi, dedotte le spese e le quote da assegnare a *producer* e *consumer*, a favore del territorio);
- tutte le CER devono garantire "una partecipazione aperta a tutti i consumatori energetici" (art. 31, comma 1, lett. d) D.Lgs. 199/2021) e riconoscere il diritto di "recedere in ogni momento" ai propri membri (art. 32, comma 1, lett. b) del medesimo Decreto);

- ciò significa che la CER si caratterizza per la cosiddetta “porta aperta” sia in entrata sia in uscita, similmente a quanto richiesto, in forma più attenuata, a qualsiasi cooperativa (principio dell’adesione libera e volontaria); l’atto costitutivo delle CER deve quindi garantire il diritto di ingresso e di recesso ad nutum solo per chi sia qualificabile come cliente finale (cioè consumatore di energia, non solo elettrica) ed appartenga a una delle quattro categorie di membri della CER (imprenditori commerciali o agricoli - persone fisiche o enti che non esercitino in via esclusiva o principale attività nel settore energetico, persone fisiche o enti privati che non siano qualificabili come imprenditori, enti privati di ricerca e formazione, enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale ed enti pubblici comprese le amministrazioni locali);
- l’atto costitutivo della CER, benché debba contemplare l’indicato recesso ad nutum, può subordinare l’uscita anticipata del recedente all’adempimento di determinate obbligazioni, come il pagamento di importi «equi e proporzionati» alla sua compartecipazione agli investimenti sostenuti dalla CER, come previsto dall’art. 32, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 199/2021 (Consiglio Nazionale del Notariato - Studio n. 38-2024/I - Le Incentivate Comunità Energetiche Rinnovabili e il loro Atto Costitutivo di E. Cusa);
- secondo il succitato studio n. 38-2024/I: *“il diritto italiano non impone la preminenza di una certa categoria di membri della CER sulle altre, né garantisce l’autonomia della CER solo rispetto agli eventuali imprenditori che la compongano (diversamente dai legislatori tedesco e francese); sicché in una CER italiana può legittimamente accadere che piccole/medie imprese (PMI) abbiano più voti delle persone fisiche; sarebbe preferibile al riguardo che gli atti costitutivi prescrivano la prevalenza dei voti spettanti alla categoria dei consumatori energetici (...)”* e che *“la CER andrebbe promossa dai poteri pubblici come strumento di autotutela dei predetti consumatori”*;
- la CER, quindi, non è soltanto una comunità di interessi, ma anche una comunità territoriale, che pensa, struttura e modella il proprio impatto sociale, ambientale ed economico (anche) secondo le necessità e le caratteristiche del territorio in cui si colloca e con il coinvolgimento di tale collettività;
- questa tendenza è stata confermata anche dal PNRR, che, al fine di promuovere le CER, ha previsto lo stanziamento di 2,2 miliardi di euro destinati ai Comuni con meno di 5.000 abitanti, una scelta mossa soprattutto dalla volontà di contrastare lo spopolamento delle piccole realtà territoriali, favorendo la rivitalizzazione delle economie locali;

CONSIDERATO CHE:

- risulta quanto mai opportuno che l’ente locale (Comune singolo o associato) sia in grado di esercitare il ruolo di pianificatore e di responsabile di tali azioni nell’ambito dell’attività di programmazione e di governo del territorio, potendo a tal fine definire una strategia locale di sviluppo sostenibile e promuovere e incentivare forme di autoconsumo, in funzione degli elementi che caratterizzano il proprio contesto;
- tali evidenze sono state condivise in sede di avvio dello studio di fattibilità per la costituzione di una CER di Area Vasta promosso dalla Provincia di Livorno grazie al progetto PROMOTER cui hanno aderito i Comuni di Piombino, San Vincenzo, Castagneto Carducci, Rosignano Marittimo, Cecina, Castellina Marittima, Riparbella e Marciana con territorio elettrificato nelle cabine primarie “pilota” (AC001E00575, AC001E00576, AC001E00579, AC001E00581, AC001E00588, AC001E00591);

- tale studio di fattibilità, predisposto dalla Provincia grazie al progetto PROMOTER, ha analizzato i dati raccolti dei Comuni coinvolti con valutazione di due scenari per ogni configurazione di condivisione dell'energia che costituiscono la CER come segue:
 - 1.1 Scenario di massimo dimensionamento fotovoltaico;
 - 1.2 Scenario di bilanciamento ottimale
- entrambi gli scenari sono stati simulati energeticamente per tutte e cinque le configurazioni ed è stata effettuata un'analisi economico-finanziaria solo per gli scenari definiti ottimali di tutte e cinque le configurazioni, precisando che i risultati si basano su metodologie e ipotesi dettate dalle esperienze del gruppo di lavoro Energy4com Soc. Coop (affidataria dello Studio commissionato dalla Provincia di Livorno tramite il progetto PROMOTER) e che i risultati energetici e di conseguenza economici sono da considerarsi potenziali;
- lo studio di fattibilità si è concluso per la Fase 1 con valutazione positiva del quadro generale delle potenzialità del territorio e del piano economico-finanziario, nonché delle possibilità di sviluppo future di una CER da costituire inizialmente tra tutti gli Enti pubblici interessati (Provincia di Livorno e i Comuni di Piombino, San Vincenzo, Castagneto Carducci, Rosignano Marittimo, Cecina, Castellina Marittima, Riparbella e Marciana);
- alla Fase 1 è seguita la Fase 2 con l'avvio sul territorio di un percorso partecipato e aperto a tutta la cittadinanza potenzialmente interessata alla costituenda CER e attuato da parte dei Comuni aderenti con apposito avviso pubblico;
- tale avviso per la presentazione di manifestazione di interesse è stato approvato e pubblicato dai Comuni aderenti sui propri siti istituzionali per consentire la massima informazione e partecipazione all'iniziativa, come di seguito:
 1. Comune di Castagneto Carducci, Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 29 gennaio 2025
 2. Comune di Castellina Marittima, Delibera di Giunta Comunale n. 2 del 21 gennaio 2025
 3. Comune di Cecina, Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 28 gennaio 2025
 4. Comune di Marciana, Delibera di Giunta Comunale n. 10 del 03 febbraio 2025;
 5. Comune di Piombino, Delibera di Giunta Comunale n. 16 del 03 febbraio 2025
 6. Comune di Riparbella, Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 03 febbraio 2025
 7. Comune di Rosignano Marittimo, Delibera di Giunta Comunale n. 20 del 30 gennaio 2025;
 8. Comune di San Vincenzo, Delibera di Giunta Comunale n. 44 del 25 febbraio 2025
- l'avviso è tutt'ora pubblicato sui siti dei suddetti Comuni per consentire la massima diffusione e adesione nei confronti dei soggetti interessati;
- il Comune di Marciana si è fatto forte promotore dell'iniziativa CER Area Vasta istituendo un'assemblea pubblica, tenutasi il giorno 8 febbraio 2025 presso la Sala Consiliare, e che tale incontro è stato oggetto di un'articolata attività di promozione, che ne ha incluso la pubblicazione di un articolo sulla stampa locale, consultabile al seguente link <https://www.elba-report.it/scienza-ambiente/item/71662-a-marciana-un-assemblea-pubblica-per-presentare-la-comunit%C3%A0-energetica-rinnovabile> volto a garantirne la massima diffusione presso la cittadinanza;

- a seguito di una prima analisi delle manifestazioni di interesse pervenute dal territorio entro la data del 14 febbraio 2025 è stato aggiornato lo studio di fattibilità tecnica ed economica di fase 1 redigendo lo studio di fattibilità tecnica ed economica di fase 2 tenendo conto delle evidenze raccolte a livello territoriale e delle informazioni fornite dai Comuni, relative sia agli impianti fotovoltaici in corso di allaccio sia a quelli per i quali era stato conferito incarico di progettazione. L'aggiornamento dello studio si è focalizzato sull'ottimizzazione del bilanciamento dei consumi energetici, mediante il dimensionamento della potenza fotovoltaica sugli edifici pubblici a maggiore intensità energetica, con l'obiettivo di massimizzare l'autoconsumo fisico. Tale attività ha portato alla definizione di cinque configurazioni energetiche bilanciate, atte a garantire che l'energia elettrica prodotta dagli impianti fosse interamente consumata, sia fisicamente sia virtualmente, dai membri della CER. L'analisi economico-finanziaria ha previsto la redazione di un piano di cassa ventennale della CER, configurata come società cooperativa, e per ciascuna delle cinque configurazioni individuate. È stata, inoltre, effettuata la valutazione degli investimenti necessari per ciascun *prosumer* (ossia i Comuni soci della CER) sulla base del dimensionamento ottimale della potenza fotovoltaica derivante dal bilanciamento energetico. Infine, è stato presentato l'iter amministrativo necessario per la costituzione formale della CER, unitamente all'analisi comparativa dei vantaggi derivanti dalle diverse opzioni di governance ipotizzate.
- con Decreto della Presidente della Provincia di Livorno 49/2025 ad oggetto: *Atto di indirizzo per l'avvio del percorso di costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile (CER) di Area Vasta promosso dalla Provincia di Livorno tramite il progetto PROMOTER* si è provveduto ad avviare il percorso di costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile (CER) di Area Vasta promosso dall'Amministrazione provinciale tramite il progetto PROMOTER insieme ai Comuni del territorio aderenti all'iniziativa;

PRECISATO CHE:

- la forma giuridica ritenuta ottimale per la costituzione di una CER di Area Vasta da parte della Provincia di Livorno e degli otto Comuni aderenti, dopo lunghe analisi ed approfondimenti, risulta essere quella della società cooperativa a prevalente scopo mutualistico per azioni, che consente un numero di soci superiore a venti (auspicabile in futuro per tale CER) con autonomia patrimoniale perfetta e responsabilità limitata dei soci, rispondente inoltre ai principi di democraticità, mutualità e massima partecipazione caratterizzanti una comunità energetica;
- tale forma giuridica consente di rispondere solo con il patrimonio della società nei confronti delle obbligazioni assunte, senza che vi siano potenziali impatti finanziari negativi connessi all'andamento della gestione della CER o alla sua partecipazione;
- è garantita la partecipazione democratica dei soci per il principio di "una testa un voto";
- in particolare le Società cooperative nella forma delle SpA hanno il vantaggio rispetto alla forma Srl di potersi dotare di strumenti finanziari partecipativi erogati da soggetti abilitati al fine di sviluppare l'oggetto sociale della cooperativa;
- la CER Soc. Coop. consente una partecipazione "democratica" sia in fase di produzione che di consumo di energia essendo riconosciuti a parità di importanza entrambi i ruoli (*prosumer* e *consumer*);
- le caratteristiche distintive che contraddistinguono la cooperazione sono presenti per natura nella CER anche in considerazione che il profitto non è il fine ultimo delle proprie attività in quanto l'obiettivo principale risiede nella realizzazione di un beneficio sociale, ambientale e dopo, anche, economico;

- oltre a ciò, le CER cooperative sono predisposte anche per ottenere e mantenere un forte legame con il territorio in cui operano; sul punto, inoltre, anche la dottrina maggioritaria e pure gli studi ritengono preferibile, per la gestione di una CER a prevalente controllo pubblico, la forma cooperativa rispetto ad altre forme;

PRESO ATTO INOLTRE:

- delle indicazioni del Gestore Servizi Energetici (GSE) che suggerisce di costituire legalmente la CER in forme tra le quali sono annoverate le cooperative e le cooperative benefit;
- delle indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale del Notariato con il già citato Studio n.38-2024/I relativo alle incentivate comunità energetiche rinnovabili e il loro atto costitutivo, approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 20 marzo 2024, che indica la forma cooperativa come quella *“ottimale per la gran parte delle CER da costituire, in forza delle sue finalità mutualistiche e del suo carattere aperto, democratico e solidaristico, che peraltro consente di perseguire, contemporaneamente, il suddetto scopo mutualistico (qualificante il relativo tipo contrattuale) e limitati scopi altruistico e lucrativo”*;

SOTTOLINEATO CHE la CER si basa sulla partecipazione aperta e volontaria di soggetti pubblici e privati, quali persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 3 della L. 31 dicembre 2009, n. 196 accomunati dal fatto che la loro partecipazione alla CER non costituisca la loro attività commerciale e industriale principale;

DATO ATTO CHE il quadro normativo sopra illustrato descrive la CER come un soggetto giuridico autonomo e controllato dai suoi membri, situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla comunità;

RITENUTO, in attuazione della politica ambientale ed energetica dell'Unione Europea e nazionale e quale Ente con un ruolo aggregativo ed in grado di facilitare la comunicazione ed il coinvolgimento dei cittadini, di poter garantire una corretta informazione e una gestione non speculativa degli incentivi e degli altri benefici di legge relativi all'autoconsumo di energia rinnovabile mediante la costituzione di una CER finalizzata anche alla sensibilizzazione dei cittadini ad un uso consapevole ed ecosostenibile dell'energia, promuovere percorsi di formazione, perseguire obiettivi di tutela e salvaguardia ambientale, sviluppo culturale, sociale, favorire il benessere delle persone e della comunità attraverso attività di ricerca ed attività dirette a favore del territorio;

ATTESO CHE:

- la CER assume un ruolo importante nella sfida energetica anche sotto il profilo educativo ed ha una funzione strategica nel miglioramento del comportamento dei cittadini e nel cambiamento culturale nell'uso individuale e collettivo dell'energia;
- in base alla normativa sopra citata, le CER possono essere costituite anche su iniziativa di uno o più enti locali, anche in forma aggregata, nel rispetto delle finalità che la Comunità medesima dovrà perseguire, con esclusione di qualsiasi finalità lucrativa;
- la suddetta normativa affida anche a tali amministrazioni un ruolo centrale, quali soggetti facilitatori per il coinvolgimento dei cittadini e quali promotori del processo virtuoso di costituzione delle CER come co-gestore, poiché in grado di supportare tecnicamente i processi di creazione e mantenimento degli apparati tecnologici a supporto della comunità energetica;

RITENUTO pertanto rispondente all'interesse pubblico ed alle finalità dell'Ente la promozione dell'iniziativa in oggetto, con avvio e partecipazione alla costituzione della Comunità di Energia Rinnovabile “CER Solidale Area Vasta Etrusca – Soc. Coop.”, coinvolgendo in fase iniziale i soli

soggetti pubblici con sede nell'area pilota delle cabine primarie AC001E00575, AC001E00576, AC001E00579, AC001E00581, AC001E00588, AC001E00591 estensibile a tutto il territorio nazionale, dando atto della positiva analisi dello studio di fattibilità predisposto dall'Amministrazione provinciale grazie al progetto PROMOTER, con particolare riferimento, sempre per la fase iniziale, allo scenario 1 (a costo zero per la CER in quanto gli impianti FER conferiti sono realizzati dai membri partecipanti) e con ottime potenzialità di crescita e partecipazione pubblica e privata, come dimostrato nella fase finale dallo scenario di dimensionamento ottimale che recepisce anche le evidenze emerse dalle adesioni alla manifestazione di interesse dal territorio e che, comunque, non vedono la CER in quanto soggetto giuridico impegnarsi finanziariamente per l'acquisto degli impianti essendo imputabili ai membri che vorranno farsene carico, *prosumer*, al fine di apportare al territorio e ai suoi abitanti non solo un beneficio economico, ma anche ambientale e sociale;

RICHIAMATE altresì le già citate deliberazioni delle Giunte comunali, esecutive, con cui sono state individuate le cabine pilota per lo studio di fattibilità e con cui è stato approvato l'avviso per la manifestazione di interesse per la costituzione della CER pubblicato sui relativi siti istituzionali, con invito a tutti i cittadini interessati di manifestare l'eventuale volontà di partecipare alla costituenda CER;

ATTESO CHE tutte le manifestazioni di interesse pervenute, alcune già informalmente acquisite in diverse occasioni di confronto a livello locale, saranno valutate in seguito alla costituzione della CER, in virtù della massima partecipazione stabilita dalla normativa in materia;

DATO ATTO che su richiesta dei Revisori dei conti della Provincia, cui è stato sottoposto in via preliminare lo studio di fattibilità (Fase 2), lo stesso è stato aggiornato ed integrato con dettaglio economico-finanziario per ciascuno degli scenari;

PRESO ATTO, pertanto, dello **Studio di fattibilità tecnica ed economica** (Fase 2) così aggiornato ed allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (**Allegato 3**) e ritenutolo meritevole di approvazione;

PRESO ATTO, inoltre, della **Relazione tecnico-economica, di governance e di partecipazione alla manifestazione di interesse** allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (**Allegato 4**) e ritenutola meritevole di approvazione;

CONSIDERATA la valutazione dello scenario ottimale per la cabina AC001E00588 in cui sono riportate n. 55 POD/utenze, una potenza installabile di 122kWp, energia condivisa 94,4% incentivi totali €. /annui 17.600,00 (dei quali benefici economici per *consumer* €/annui 4.400,00 e *prosumers* €/annui 8.800,00 con costi di gestione CER stimati prudenzialmente in €/annui 4.127,00 e con una quota assegnata al fondo cooperativo di €/annui 0,00;

PRESO ATTO CHE i costi presunti per la costituzione e gestione della CER secondo lo scenario 2 ottimale sono stati inseriti nella **Relazione tecnico-economica, di governance e di partecipazione alla manifestazione di interesse** succitata e saranno coperti dalle quote partecipative degli Enti aderenti in fase di costituzione;

DATO ATTO che gli incentivi annui previsti (GSE) consentono di sostenere ampiamente le spese di gestione come sopra stimate (scenario 2, senza investimenti diretti CER, qui considerato);

PRESO ATTO delle linee guida (Vademecum) sull'Autoconsumo Individuale a Distanza e Comunità di Energia Rinnovabile dell'ANCI per i Comuni dd. Aprile 2024, secondo cui i Comuni possono aderire ad una CER (costituita o costituenda) sul proprio territorio, promossa da associazioni di cittadini, altre istituzioni pubbliche e/o società partecipate, stakeholder locali, ecc. consentendo all'ente locale di valorizzare i propri consumi laddove non abbia le risorse per investire in impianti a fonti rinnovabili, o viceversa di incrementare la valorizzazione energetica del proprio patrimonio situato in aree distanti e/o isolate rispetto ai principali centri di consumo dell'ente; in tal caso il Comune non sarà gravato dai costi di progettazione, di sviluppo e di costituzione della CER, ma prenderà

parte all'iniziativa offrendo il proprio contributo in un momento successivo e nella modalità più confacente alle proprie circostanze:

- A come *consumer* (consumatore) facendo ingresso nella configurazione con uno o più dei POD di titolarità comunale in cui si registrano solo prelievi di energia;
- B come *prosumer* (ovvero produttore e consumatore), mettendo a disposizione della comunità uno o più impianti di cui è titolare, partecipando pertanto sia come produttore che come consumatore tramite POD diversi;
- C e/o come *producer* (produttore), i cui impianti siano nella disponibilità e sotto il controllo della CER;

RICHIAMATA al riguardo la deliberazione della Corte dei Conti TRE-SC/21/2025/PASP del 21 febbraio 2025 riguardante la costituzione di una CER in forma cooperativa; sulla base dell'art. 5 del TUSP, recentemente novellato dall'art. 1, comma 1, lettera a) della L. 118/2022, le amministrazioni pubbliche, tra cui i Comuni, sono tenute a trasmettere alla Corte dei Conti (oltre che all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'eventuale esercizio dei poteri di cui all'art. 21bis della L. 287/1990) gli atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria; la norma citata prevede che la Corte dei Conti deliberi in ordine alla conformità dello stesso a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo art. 5, nonché dagli artt. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. A seguito del confronto con il Comune, la Corte ha espresso un parere favorevole alla scelta dell'ente, in linea con la normativa di settore oltre che con il TUSP, pur raccomandando un attento monitoraggio dell'operazione societaria affinché mantenga nel tempo i presupposti finalistici nonché di sostenibilità e convenienza oltre che di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

RITENUTO fondamentale e doveroso costituire la CER con la consapevolezza e la necessità di un costante ed attento monitoraggio della stessa e seguire quindi le raccomandazioni della Corte dei Conti sopra richiamate;

VALUTATO che la Provincia di Livorno possa svolgere un ruolo importante di promotore e facilitatore della suddetta CER di Area Vasta oltre che soggetto aggregatore del territorio della Provincia;

CONSIDERATA la possibilità di messa a disposizione della costituenda CER dell'energia rinnovabile dai nuovi impianti previsti da parte dei Comuni di Piombino, San Vincenzo, Castagneto Carducci, Rosignano Marittimo, Cecina, Castellina Marittima, Riparbella e Marciana per c.ca 2.518 kWp;

VERIFICATO:

- il dettato normativo in materia di società pubbliche (D.Lgs. 175/2016) e in particolare l'art. 4, comma 2 del TUSP ove si stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività ivi precisate;
- lo scopo prevalentemente mutualistico e sociale delle CER di cui all'art. 31, comma 1, lett. a), D.Lgs. 199/2021 secondo cui qualsiasi CER deve avere come obiettivo principale quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità (in attuazione dell'art. 2, p. 16 dir. 2018/2001/UE);
- l'art. 32, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 199/2021 che precisa, infatti, come l'energia autoprodotta (dalla CER) è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità;

CONSIDERATO che questo Ente, in linea con le indicazioni normative, non intende assumere partecipazioni di maggioranza all'interno della compagine sociale, bensì aderire quale socio al quale spetta l'obbligo della corresponsione di quote sociali numero 80 di € 2.000 (dal valore di €. 25,00 (venticinque/00) ciascuna), che non espone l'amministrazione ad impegni finanziari ulteriori se non quelli di avvio iniziale della CER per le pratiche di costituzione;

DATO ATTO CHE l'adesione e la costituzione della Comunità di Energia Rinnovabile di Area Vasta "CER Solidale Area Vasta Etrusca – Soc. Coop." con acquisizione di 80 (ottanta/00) azioni per un importo di valore pari ad €. 2.000,00 (duemila/00) trova copertura finanziaria nel bilancio di esercizio 2025/2027;

RIBADITO altresì che la CER Soc. Coop. avrà finalità prevalentemente mutualistiche e perseguirà per Statuto lo scopo di favorire la produzione e l'autoconsumo di energia rinnovabile tra i soci, senza esporre questa Amministrazione a rischi d'impresa;

VALUTATO che la partecipazione alla CER Soc. Coop. in parola non implica per questo Ente l'obbligo di realizzare impianti di produzione di energia rinnovabile, che i soci intendono realizzare prevalentemente con finanziamenti propri ed eventualmente quelli a fondo perduto PNRR previsti dal Decreto CACER, fondi regionali o altri fondi messi a disposizione da bandi;

CONSIDERATO che, in conformità all'art. 5 del TUSP la società cooperativa in quanto strumento societario, svolge un ruolo fondamentale nel promuovere investimenti in impianti e nell'implementazione di tecnologie innovative, dotando gli utenti di strumenti avanzati per la gestione dei servizi di flessibilità per la rete di distribuzione, dimostrando così la sua infungibilità e unicità nel contesto economico e sociale attuale;

DATO ATTO CHE la produzione di energia derivante dai soggetti *prosumer* consentirà un risparmio sul costo dell'energia elettrica per tutti coloro che attiveranno impianti di produzione di energia rinnovabile e una ridistribuzione dell'energia prodotta in eccesso rispetto ai propri bisogni anche ai soggetti *consumer*, non in grado di produrre energia, venendo incontro alle situazioni di povertà energetica;

CONSIDERATO che l'energia condivisa consentirà alla CER di percepire per 20 anni gli incentivi di legge, che in base allo studio di fattibilità della Comunità medesima qui allegato, risultano sufficienti a garantire la sostenibilità finanziaria della cooperativa;

ATTESO CHE il medesimo studio di fattibilità ha previsto di ridurre al massimo i costi gestionali della CER e di non effettuare investimenti di carattere finanziario (scenario 2) bensì di supportare gli aderenti alla cooperativa nella presentazione delle domande di cofinanziamento ai sensi del succitato Decreto CACER in modo da realizzare quanti più impianti di produzione di energia rinnovabile possibile, e di contribuire a favorire la condivisione dell'energia rinnovabile che sarà prodotta dagli aderenti alla CER stessa;

ATTESO CHE in ottemperanza alle Linee Guida CER/Vademecum ANCI dd. aprile 2024, nel definire la proposta organizzativa per la CER, si è provveduto a:

- individuare una forma giuridica idonea al perseguimento dello scopo sociale, in conformità alle previsioni del TUSP, optando per la società cooperativa;
- definire un modello di ripartizione dei benefici economici e dei costi coerente con la disciplina della finanza degli Enti locali prevedendo nella bozza di Atto Costitutivo, in prima applicazione, il riparto degli incentivi e nella bozza di Statuto il richiamo ai limiti del premio eccedentario 55% ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. g) del Decreto CACER e tabella All. 1;
- predisporre una bozza di Statuto che riporti i seguenti requisiti minimi richiesti dal GSE:

- l'oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;
- i membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 3 L. 31 dicembre 2009, n. 196 situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla CER;
- la comunità è autonoma ed ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla CER non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale);
- la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
- deve essere individuato un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa;
- l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'All. 1 al Decreto CACER sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;

PRESO ATTO delle bozze di **Atto costitutivo** e di **Statuto** della costituenda "CER Solidale Area Vasta Etrusca – Soc. Coop.", allegate alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali (**Allegati 1 e 2**) in cui si è tenuto scrupolosamente conto di tutti i requisiti sopra richiamati;

RITENUTO opportuno ribadire che la forma giuridica della società cooperativa, rispetto ad altre forme sociali, consentirà alla CER di operare in termini di autonomia giuridica e patrimoniale, senza esporre a responsabilità patrimoniale i suoi amministratori;

RICORDATO CHE la normativa disciplinante le CER è successiva al D.Lgs. 175/2016, in cui si prevede che le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa, che tra le possibili finalità prevedano l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;

RITENUTO CHE, per quanto sopra richiamato, siano soddisfatti i requisiti e le finalità per la partecipazione di questo Ente alla costituenda CER Solidale Area Vasta Etrusca – Soc. Coop." ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. 175/2016 essendo la suddetta partecipazione necessaria per il perseguimento degli obiettivi assegnati dalla vigente normativa alle amministrazioni locali in materia di incentivo alla produzione e condivisione di energia rinnovabile e rispondente ai criteri di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, come sopra già illustrato;

DATO ATTO, inoltre, che tale scelta non solo sia compatibile con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, ma che costituisca attuazione diretta dei suddetti principi, nel pieno rispetto dell'art. 1 della L. 241/90, a differenza di quanto potrebbe essere invece

una gestione delle esigenze energetiche pubbliche totalmente a carico dell'amministrazione, visto il gravoso carico di incombenze ed azioni da svolgere ed i costi dell'energia;

RICORDATO CHE l'art. 2525 del Codice civile disciplina il valore nominale delle quote per i partecipanti alle società cooperative;

RILEVATO CHE l'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 175/2016, dispone: *“L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della Legge 10 ottobre 1990, n. 287 e alla Corte dei Conti che delibera entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8 con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo”*;

RICORDATO CHE i commi 1 e 2 del citato art. 5 del D.Lgs. 175/2016 prevedono” (...) *l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'art. 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4, evidenziando altresì le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa” e che “L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate”*;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso su quanto sopra dal Collegio dei Revisori dei Conti di questo Ente (compreso lo studio di fattibilità Fase 2 anche ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), par. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, **Allegato 5** al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO dell'invito alla verifica periodica dei bilanci, al monitoraggio sulla gestione, ad una partecipazione “proattiva” e conosciuta, ove possibile, sulla costituenda CER, con periodica ricognizione del permanere dei presupposti e delle finalità previste dalla normativa vigente;

DATO ATTO CHE successivamente all'approvazione del presente provvedimento si provvederà alla formale costituzione della CER;

RITENUTO quindi di autorizzare il Sindaco Pro Tempore, quale legale rappresentante ad intervenire all'Atto costitutivo della CER Solidale Area Vasta Etrusca – Soc. Coop.;

RITENUTO di autorizzare il Sindaco Pro Tempore alla firma dell'Atto costitutivo e dello Statuto come da Schemi allegati al presente atto (**Allegato 1 e 2**) di cui costituiscono parte integrante e sostanziale (salvo eventuali modifiche di forma e non sostanziali) della “CER Solidale Area Vasta Etrusca – Soc. Coop.”;

VISTI i seguenti Allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. **Allegato 1. Schema di Atto Costitutivo** della costituenda CER Solidale Area Vasta Etrusca – Soc. Coop.;

2. **Allegato 2. Schema di Statuto** della costituenda CER Solidale Area Vasta Etrusca – Soc. Coop.;
3. **Allegato 3. Studio di fattibilità tecnica ed economica** (fase 2) della costituenda CER Solidale Area Vasta Etrusca – Soc. Coop.;
4. **Allegato 4. Relazione tecnico-economica, di governance e di partecipazione alla manifestazione di interesse** a supporto dello Studio di fattibilità tecnica ed economica della costituenda CER Solidale Area Vasta Etrusca – Soc. Coop.;
5. **Allegato 5. Parere dei Revisori dei Conti**;

VISTI i pareri dei regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali;

Constatato l'esito della votazione, esperita in forma palese, che riporta il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti: n. 10

Voti favorevoli alla proposta: n. 10

Voti contrari alla proposta: n. 0

Astenuti: n. 0

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse e le motivazioni ivi illustrate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare, per quanto sopra esposto, l'adesione e la costituzione della Comunità di Energia Rinnovabile di Area Vasta "**CER Solidale Area Vasta Etrusca – Soc. Coop.**" con acquisizione di 80 (ottanta,00) azioni per un importo di valore pari ad €. 2.000,00 (duemila/00).
3. Di dare atto che la spesa occorrente per finanziare la presente operazione, trova copertura finanziaria nel bilancio di esercizio 2025/2027;
4. Di approvare lo Schema di Atto costitutivo **Allegato 1** e lo Schema di Statuto **Allegato 2** alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
5. Di approvare lo Studio di fattibilità tecnica ed economica della suddetta CER di Area Vasta (Fase 2) **Allegato 3** e la Relazione tecnico-economica, di governance e di partecipazione alla manifestazione di interesse, a supporto dello Studio di fattibilità tecnica ed economica della suddetta CER di Area Vasta **Allegato 4**, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, tenuto conto del parere espresso dai Revisori dei Conti **Allegato 5**, anch'esso parte integrante e sostanziale del presente atto.
6. Di autorizzare il Sindaco Pro tempore alla firma dell'Atto Costitutivo e dello Statuto della costituenda "CER Solidale Area Vasta Etrusca – Soc. Coop." di cui al punto 3, qui allegati in bozza, autorizzando eventuali modifiche formali e non sostanziali agli stessi se ritenute necessarie e demandando tale costituzione al Notaio, previa acquisizione del parere della Corte dei Conti ovvero decorsi sessanta giorni dal ricevimento, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del D.Lgs. 175/2016.
7. Di autorizzare il Sindaco Pro Tempore ad assumere i provvedimenti necessari per la successiva fase di avviamento della CER compresi eventuali incarichi di supporto tecnico-gestionale.
8. Di dare atto che, eventuali modifiche/integrazioni non sostanziali all'Atto Costitutivo e allo Statuto, saranno recepite in sede di costituzione presso il Notaio incaricato, mentre

modifiche/integrazioni di tipo sostanziale saranno rimandate alla competenza del Consiglio comunale.

9. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Ambiente e Patrimonio, nell'ambito delle proprie competenze, della predisposizione degli atti relativi e conseguenti al presente provvedimento, nella sua qualità di responsabile del procedimento.

10. Di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;

- in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla medesima data.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione favorevole ed unanime resa nei modi di legge dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 c. 4° del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere in merito.

La seduta si chiude alle ore 17:40.

Letto, confermato e sottoscritto.

FIRMATO
IL SINDACO
DR. BARBI SIMONE

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. D'AMBROSIO MATTEO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

REVISORE UNICO
Verbale n. 11 del 25/06/2025
COMUNE DI MARCIANA (LI)

OGGETTO: PARERE IN MERITO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. n. 748/2025, AVENTE AD OGGETTO “ADESIONE E COSTITUZIONE DELLA COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE DI AREA VASTA "CER SOLIDALE AREA VASTA ETRUSCA - SOC. COOP.""

Il sottoscritto Dott. Andrea Palestini, nominato Revisore Unico del Comune di Marciana (LI) con deliberazione del C.C. n. 2 del 05/02/2025;

vista

la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale richiamata in oggetto;

visti

- l'art. 239, co. 1, lett. b), n. 3), d.lgs. n. 267/2000;
- il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;

premessso

- che con deliberazione n. 6 del 26/02/2025 il Consiglio comunale ha approvato il Dup per il triennio 2025/2027 con i relativi allegati;
- che il citato Dup per il triennio 2025/2027 prevede, tra l'altro, un *“impegno nell’attivazione di percorsi di realizzazione di progetti per la costituzione sul territorio delle C.E.R (Comunità Energetiche Rinnovabili), che consentano sia un risparmio energetico sia il contrasto a fenomeni di scarsità di risorse energetiche stagionali, tramite un sistema a rete diffuso, che consenta l’accumulo e lo scambio di energia elettrica”*;
- che con deliberazione n. 7 del 26/02/2025 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2025 – 2027;
- che con deliberazione n. 64 del 28/05/2025 la Giunta Comunale ha approvato il piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027;
- che con deliberazione n.17 del 30/04/2025 il Consiglio Comunale ha approvato *“l’adesione del Comune di Marciana alla Comunità CER ELBA in qualità di socio ordinario, al fine di partecipare al bando PNRR nei tempi dati, e/o ulteriori bandi pubblicati nel medio tempore, candidando il fotovoltaico delle coperture degli edifici comunali”*;
- che con deliberazione n. 62 del 21/05/2025 la Giunta Comunale ha deliberato di *“di avviare il percorso di costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile (CER) di Area Vasta promosso dalla Provincia di Livorno tramite il progetto PROMOTER insieme ai Comuni del territorio aderenti all’iniziativa”*;

esaminata

- la documentazione trasmessa in via telematica, che include lo schema di atto costitutivo, lo schema di statuto, lo studio di fattibilità tecnica ed economica (fase 2) e la relazione tecnico-economica, di governance e di partecipazione alla manifestazione di interesse;

visti

- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL, rilasciati rispettivamente dal responsabile AREA 4 - AMBIENTE E PATRIMONIO e dal responsabile AREA 2 - SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI;

visto

- che dal testo della proposta di deliberazione e dagli allegati della stessa emerge che l'adesione alla CER comporta, una spesa per il Comune pari ad € 2.000,00= e che il responsabile AREA 2 - SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI ne ha attestato la relativa copertura finanziaria;

Effettuate

- le verifiche ed i controlli previsti dall'art. 239, co. 1-bis, d.lgs. n. 267/2000;

considerato

- che la proposta di deliberazione in esame prevede:
 1. di approvare l'adesione e la costituzione della Comunità di Energia Rinnovabile di Area Vasta "CER Solidale Area Vasta Etrusca – Soc. Coop." con acquisizione di 80 azioni per un importo di €. 2.000,00 con contestuale approvazione dello schema di atto costitutivo, dello schema di statuto, dello studio di fattibilità tecnica ed economica (fase 2) e della relazione tecnico-economica, di governance e di partecipazione alla manifestazione di interesse;
 2. di autorizzare il Sindaco pro-tempore alla firma dell'Atto Costitutivo e dello Statuto della costituenda "CER Solidale Area Vasta Etrusca – Soc. Coop.", previa acquisizione del parere della Corte dei Conti;

rilevato

- che la meritevolezza degli obiettivi perseguiti dalle comunità energetiche rinnovabili risulta espressamente riconosciuta dalla legge;
- che le comunità energetiche rinnovabili possono essere costituite nella forma società cooperativa per azioni a mutualità prevalente, la quale si configura come ente senza scopo di lucro;
- che la forma giuridica prescelta garantisce l'autonomia patrimoniale perfetta e la responsabilità limitata dei soci;
- che l'oggetto sociale della costituenda "CER Solidale Area Vasta Etrusca – Soc. Coop." risulta coerente con le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 175/2016;
- che l'adesione del Comune alla costituenda comunità energetica rinnovabile può far conseguire all'Ente notevoli risparmi in termini di costi per la fornitura dell'energia, oltre ad ulteriori obiettivi di ordine ambientale e sociale, come analiticamente esposto nello studio di fattibilità tecnica ed economica (fase 2) allegato alla proposta di deliberazione, supportato da una relazione tecnico-economica, di governance e di partecipazione alla manifestazione di interesse, i quali ottemperano agli oneri di motivazione analitica prescritti dall'art. 5 del D.lgs. n. 175/2016;
- che la compatibilità della costituenda CER con la normativa UE in materia di concorrenza e mercato interno deriva, sulla base della documentazione trasmessa, dal fatto che l'organismo risulta funzionale, adeguato e proporzionato alla stessa volontà del Comune di Marciana di concorrere all'attuazione della normativa UE in materia di energie rinnovabili e che la partecipazione ad essa è libera e volontaria;

- che, ai sensi dell'art. 5, co. 1, d.lgs. n. 175/2016, l'atto deliberativo di costituzione della CER deve essere inviato alla all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed alla Corte dei Conti;

Il sottoscritto, per tutto quanto sopra esposto,

ESPRIME

parere FAVOREVOLE in merito alla proposta di deliberazione C.C. n. 748/2025, AVENTE AD OGGETTO “ADESIONE E COSTITUZIONE DELLA COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE DI AREA VASTA "CER SOLIDALE AREA VASTA ETRUSCA - SOC. COOP.";

invita

l'Ente, in vista dell'adesione alla costituenda “COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE SOLIDALE AREA VASTA ETRUSCA - Società cooperativa” , a recedere dall'associazione CER ELBA.

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Revisore unico

Dott. Andrea Palestini¹

¹ Documento firmato digitalmente.

STATUTO

DI

**"Comunità Energetica Rinnovabile
Solidale Area Vasta Etrusca
Società Cooperativa"**

in sigla:

"CER SAVE - Soc. Coop."

(SCHEMA)

Indice generale

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA.....	4
ART. 1 (DENOMINAZIONE).....	4
ART. 2 (DURATA E ADESIONI)	4
TITOLO II - SCOPO – OGGETTO.....	4
ART. 3 (SCOPO MUTUALISTICO).....	4
ART. 4 (OGGETTO SOCIALE).....	6
TITOLO III - SOCI	10
ART. 5 (REQUISITI DEI SOCI)	10
ART. 6 (PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO)	11
ART. 7 (DOMANDA DI AMMISSIONE).....	11
ART. 8 (OBBLIGHI DEL SOCIO)	12
ART. 9 (DIRITTI DEI SOCI)	12
TITOLO IV - STRUMENTI FINANZIARI	12
ART. 10 (IMPUTAZIONE A CAPITALE SOCIALE)	12
ART. 11 (TRASFERIBILITÀ DEI TITOLI)	13
ART. 12 (MODALITÀ DI EMISSIONE E DIRITTI AMMINISTRATIVI DEI SOCI FINANZIATORI)	13
ART. 13 (DIRITTI PATRIMONIALI E RECESSO DEI SOCI FINANZIATORI)	14
ART. 14 (AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA).....	15
ART. 15 (DIRITTI DI PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE)	16
ART. 16 (STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO).....	16
ART. 17 (STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI DIVERSI DALLE AZIONI).....	16
TITOLO V - RISTORNI.....	18
ART. 18 (RISTORNI)	18
TITOLO VI - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE.....	18
ART. 19 (ELEMENTI COSTITUTIVI)	18
ART. 20 (CARATTERISTICHE DELLE AZIONI COOPERATIVE).....	19
ART. 21 (BILANCIO DI ESERCIZIO).....	19
TITOLO VII - GOVERNO DELLA SOCIETÀ'	20
ART. 22 (ORGANI SOCIALI)	20
ART. 23 (ASSEMBLEA)	21
ART. 24 (COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI).....	22
ART. 25 (MODALITÀ DI CONVOCAZIONE).....	22
ART. 26 (VOTO).....	23
ART. 27 (PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA).....	24
ART. 28 (ASSEMBLEE SEPARATE).....	24
ART. 29 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)	24
ART. 30 (COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)	25
ART. 31 (PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELLA SOCIETÀ).....	26
TITOLO VIII - CONTROVERSIE	26
ART. 32 (CLAUSOLA DI MEDIAZIONE ED ARBITRALE).....	26
TITOLO IX - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	26
ART. 33 (SCIoglimento ANTICIPATO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO)	26
TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	27

Allegato 2- Statuto

ART. 34 (REGOLAMENTI).....	27
ART. 35 (CLAUSOLE MUTUALISTICHE)	27

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione)

E' costituita, con sede legale in Cecina (LI) c/o Consorzio Polo Tecnologico Magona, Via del Polo Tecnologico, la Società Cooperativa denominata "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE - SOLIDALE AREA VASTA ETRUSCA SOCIETÀ COOPERATIVA - Società Cooperativa", in sigla "CER – SAVE - Soc. Coop."

La Cooperativa si costituisce quale Comunità Energetica Rinnovabile ed opera in applicazione del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 e ss.mm.ii., dei relativi provvedimenti attuativi e delle successive modifiche di legge.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 (Durata e adesioni)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2045 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

La Cooperativa, previa delibera del Consiglio di amministrazione, aderisce, accettandone gli statuti e i regolamenti, alla Lega nazionale delle Cooperative e Mutue.

TITOLO II - SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

I soci, attraverso la partecipazione alla Cooperativa, perseguono benefici di natura ambientale, economica e sociale per loro stessi, per la comunità e per le aree locali in cui opera la Cooperativa e non persegue l'ottenimento di profitti finanziari.

La Cooperativa che è retta dai principi della mutualità prevalente è senza fini di lucro e, pertanto, vige il divieto di distribuzione dei dividendi ai soci operatori.

La Cooperativa, per il raggiungimento degli scopi mutualistici in favore dei propri soci, intende procedere sia all'acquisto, sia alla vendita di beni e/o servizi alle migliori condizioni economiche per i soci, migliorare le condizioni materiali e culturali dei soci e delle loro famiglie, sviluppare e diffondere l'utilizzo e la produzione di energia in modo consapevole, ecosostenibile e partecipato tra i soci.

La Cooperativa, pertanto, si prefigge di attuare uno scambio mutualistico plurimo con i propri soci ai sensi dell'art. 2513 del c.c., prevedendo quello di utenza di beni o servizi, nonché quello di apporto di beni o servizi, ai sensi dell'art. 2512 del c.c.

La Cooperativa è apartitica e indipendente, si propone di realizzare un modello

energetico sostenibile, democratico, partecipato, cooperativo, resiliente e basato sull'utilizzo esclusivo di energia da fonti rinnovabili. La Cooperativa intende promuovere e valorizzare l'autoconsumo diffuso di energia da fonti rinnovabili, consentendo ai consumatori finali e/o produttori di energia di associarsi per condividere l'energia localmente prodotta da nuovi impianti alimentati da fonte rinnovabile.

La Cooperativa promuove e supporta progetti e attività locali per il rafforzamento dei legami tra soggetti e comunità, anche attraverso attività di solidarietà, di contrasto alle fragilità e alle povertà, di sostegno e rafforzamento della coesione interna e di generazione di nuovo capitale sociale.

I soci che esercitano poteri di controllo possono essere persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21 e ss.mm.ii., le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla Comunità di Energia Rinnovabile.

La partecipazione dei membri o dei soci alla Comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione, fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

La Cooperativa intende promuovere e valorizzare l'autoconsumo diffuso di energia da fonti rinnovabili, consentendo ai consumatori finali e/o produttori di energia di associarsi per condividere l'energia localmente prodotta da impianti alimentati da fonte rinnovabile nella disponibilità della Cooperativa stessa.

La Cooperativa, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 3, c. 2 lettera g) del D.M. 414 del 07.12.2023, assicura che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa come espresso nell'Allegato al D.M. medesimo, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Analogamente, la Cooperativa assicura completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali, che siano i propri soci, sui benefici a loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante.

La Cooperativa svolge la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici, la Cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori e intende contribuire allo sviluppo e al consolidamento del Movimento cooperativo provinciale, nazionale ed europeo.

La Cooperativa assume ogni altra iniziativa idonea a tutelare gli interessi dei soci ad accrescerne l'informazione e l'educazione al consumo responsabile di energia, onde favorirne la piena libertà di scelta anche al fine di evitare danni e sprechi nei comportamenti di consumo, nell'uso dei beni, dei servizi e delle risorse naturali. In questo modo essa persegue l'interesse generale di aumentare l'efficienza energetica a livello domestico e produttivo e di contribuire a combattere la povertà energetica e sociale mediante la riduzione dei consumi e la calmierazione delle tariffe di fornitura attraverso la produzione locale, l'autoconsumo diffuso e la condivisione di energia da fonti rinnovabili.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Per raggiungere lo scopo mutualistico di cui all'articolo precedente, la Cooperativa si prefigge di esercitare, in favore dei soci e dei non soci, le seguenti attività:

- provvedere alla produzione, alla fornitura, al consumo, allo stoccaggio dell'energia da fonti rinnovabili derivante dagli impianti dei quali detiene, a vario titolo, la disponibilità, e alla cessione dell'energia prodotta tramite accordi di compravendita o con il servizio di ritiro dedicato con il GSE;
- condividere, all'interno della stessa Comunità, l'energia rinnovabile prodotta dagli impianti di produzione di proprietà o comunque messi a disposizione della Comunità Energetica Rinnovabile;
- valorizzare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di impianti esistenti non già incentivati, nei limiti previsti dall'art. 31 comma 2 lett. d) del d.lgs. 199/2021 e ss.mm.ii.;
- formalizzare accordi con produttori terzi di energia elettrica rinnovabile, proprietari dei relativi impianti, al fine di perseguire la massimizzazione della copertura del consumo degli associati e dei benefici ambientali ed economici connessi;
- gestire, direttamente o per il tramite di soggetto appositamente delegato, la Comunità Energetica Rinnovabile, in forza del mandato congiuntamente conferito dai soci per la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia autoconsumata all'interno della Comunità Energetica, al trattamento dei dati e per la gestione dei necessari rapporti con il GSE;
- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica appropriati, direttamente o mediante aggregazione, in modo non discriminatorio;
- fornire servizi nel settore energetico con particolare attenzione alle soluzioni volte al risparmio, all'efficienza energetica e alla flessibilità;
- promuovere e realizzare opere e infrastrutture nel settore dell'energia

rinnovabile;

- educare le comunità in cui opera ad un uso consapevole ed ecosostenibile dell'energia, sostenendo e promuovendo progetti e attività in ambito culturale, sociale e ambientale, volti anche alla valorizzazione del territorio e alla sua capacità di proteggere e di accrescere il benessere dei cittadini, il capitale sociale locale, la valorizzazione dei beni comuni, riservando particolare attenzione ai bisogni dei soggetti in condizione di povertà energetica o vulnerabilità;
- promuovere l'utilizzo di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, ad esempio attraverso campagne di sensibilizzazione, percorsi di formazione, partecipazione od organizzazione di convegni o eventi informativi;
- acquisire terreni per costruire, direttamente o indirettamente, impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- acquisire attraverso contratti di affitto, tramite diritto di superficie o altre modalità analoghe la possibilità di esercitare una delle precedenti attività su beni immobili altrui;
- offrire beni o servizi di mobilità sostenibile, volti a ridurre il numero dei veicoli circolanti ed in sosta e, conseguentemente, l'inquinamento dell'ambiente e lo spazio occupato;
- offrire beni o servizi volti a favorire un utilizzo, una gestione e una manutenzione collettiva dei veicoli; promuovere l'uso di veicoli realizzati con tecnologie volte a garantire un risparmio energetico, un minor impatto ambientale e una riduzione delle materie prime utilizzate per produrre o far circolare i veicoli; sviluppare progetti volti ad incentivare l'utilizzo di veicoli di diversa tipologia;
- realizzare iniziative e sottoscrivere accordi con imprese commerciali e produttive o enti pubblici volti al riconoscimento di incentivi e agevolazioni a favore degli associati per l'acquisto di energia derivante da fonti rinnovabili, beni e servizi connotati da basso impatto ambientale e ridotto consumo energetico, per la riqualificazione energetica degli edifici, nonché per fornire ed ampliare una piattaforma energetica da fonti rinnovabili a disposizione dei soci;
- promuovere forme di collaborazione tra Pubblico e Privato, avviando iniziative congiunte sul tema della transizione energetica, con un focus specifico sui temi della decarbonizzazione, dell'efficienza energetica e dell'evoluzione verso modelli di generazione distribuita e di responsabilizzazione del consumatore finale;
- ideare, sviluppare e partecipare, anche con gli stakeholders pubblici e privati operanti nel settore energetico, alla pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, nonché ad azioni per la promozione di politica energetica sui territori, mettendo in opera progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);
- realizzare promozione e formazione per produttori o utenti, anche in forma associata, nel settore energetico, informando attraverso newsletters, canali di

stampa, internet, social media, riguardo gli aggiornamenti normativi e tecnologici inerenti lo sviluppo energetico ecosostenibile e sensibilizzare alla lotta alla povertà energetica;

- sviluppare, produrre e commercializzare prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, inclusa l'offerta di servizi energetici integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi per la riduzione dei consumi energetici e altri servizi energetici;
- promuovere enti mutualistici e/o democratici di produzione e/o di consumo di energia;
- promuovere campagne di crowdfunding nel rispetto della normativa;
- ideare, sperimentare e commercializzare prodotti e servizi ad impatto sociale, culturale ed ambientale;
- ricercare collaborazioni con Università, Centri di Ricerca, Start-up per lo sviluppo di innovazioni nel settore delle fonti rinnovabili e della efficienza energetica;
- ricerca di opportunità di finanziamento per lo sviluppo della società, partecipazione e adesione anche in partnership nazionali e internazionali a Bandi europei e nazionali;
- promuovere le attività della società anche in collaborazione con altre Comunità Energetiche Rinnovabili costituite in Italia e altri Enti mutualistici di produzione e/o consumo di energia.

In attuazione del proprio oggetto sociale, la Cooperativa, anche per conto di privati, imprese, associazioni ed enti pubblici, potrà:

- progettare, realizzare, installare e gestire, sia direttamente, sia in forma associata, ovvero con l'ausilio di soggetti specializzati, impianti per la produzione e la somministrazione di energia a favore delle Comunità Energetiche, curandone altresì il corretto utilizzo e l'adeguata manutenzione da effettuare con la massima cura e attenzione alla compatibilità ambientale e all'equilibrio naturale del territorio, privilegiando, ove possibile, la realizzazione e la diffusione sul territorio di piccoli impianti;
- provvedere al reperimento dei semilavorati e dei prodotti finiti necessari allo svolgimento dell'attività, al fine di assicurare una regolare fornitura ed un regolare servizio alle migliori condizioni di mercato ai propri soci o soggetti terzi;
- svolgere attività di coordinamento, consulenza, assistenza ai soci nella progettazione, finanziamento, reperimento, acquisto, installazione e impiego di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e risparmio energetico alle migliori condizioni economiche, tecniche e ambientali;
- svolgere attività di coordinamento dei servizi di assistenza per il corretto funzionamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria per gli impianti di proprietà dei soci

- eseguire lavori nel settore delle installazioni e delle attrezzature elettriche e provvedere altresì all'esecuzione dei relativi servizi di manutenzione e di gestione;
- eseguire lavori nei settori degli impianti tecnologici speciali, degli impianti elettrici e di sicurezza e provvedere altresì all'esecuzione dei relativi servizi di manutenzione;
- assumere lavori e provvedere all'esecuzione dei relativi servizi, alla manutenzione e alla gestione degli impianti nei settori ad alto consumo energetico;
- curare, sia per conto proprio, sia per conto di terzi, la fornitura di servizi contabili ed elettrocontabili relativi al monitoraggio, utilizzazione e gestione delle risorse energetiche e dei relativi impianti, provvedendo, altresì, allo svolgimento di ogni attività utile e connessa alla gestione del territorio;
- sviluppare e gestire, anche attraverso l'ausilio di sistemi digitali, servizi per ottimizzare e certificare i dati di consumo, produzione, stoccaggio e condivisione dell'energia elettrica.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate; la Cooperativa può costituire società o altri enti, collaborare con altri imprenditori anche mediante contratti di rete o gruppi cooperativi paritetici, assumere partecipazioni in altre imprese e compiere tutte le operazioni di natura finanziaria, commerciale, mobiliare, immobiliare e industriale che risultino necessarie o utili per realizzare l'oggetto sociale.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dello scopo e dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci.

La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, e sue eventuali norme modificative ed integrative, ed emettere strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2526 del Codice Civile.

La Cooperativa, inoltre, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale.

È tassativamente ed in ogni caso vietata ogni attività di raccolta di risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La Cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente Statuto.

La Cooperativa può decidere di emettere azioni di socio sovventore o di partecipazione Cooperativa, obbligazioni, certificati di investimento, cambiali finanziarie e gli altri strumenti finanziari previsti dall'articolo 2526 del Codice Civile. La remunerazione di tali strumenti, se offerti ai soci cooperatori, deve osservare il limite di cui all'articolo 2514 del Codice Civile. Ogni socio ha lo stesso diritto di opzione in caso di emissione dei titoli. I soci esercenti il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto dei titoli rimasti inoperti. I titoli non sottoscritti dai soci possono essere offerti ai non soci.

Il soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, individuato ai sensi dell'art. 32, co.1 lett. c, del D.Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., è il Presidente del Consiglio di Amministrazione, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un nuovo responsabile.

TITOLO III - SOCI

Art. 5 (Requisiti dei soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci le persone fisiche, PMI, associazioni, gli Enti territoriali o le Autorità locali comprese, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., le Amministrazioni Comunali, gli Enti di ricerca e formazione, gli Enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le Amministrazioni locali contenute nell'elenco delle Amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.ii., situati nel territorio degli stessi comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile. La Comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria, a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla Comunità di Energia Rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale.

La Cooperativa può suddividere la propria compagine sociale nelle seguenti categorie di soci:

- a) **soci fondatori pubblici:** categoria riservata agli enti territoriali e locali che abbiano sottoscritto l'atto costitutivo della Cooperativa e conservino tale qualifica. Ai sensi degli art. 2542, comma 2, e 2543 c.c.
- b) **soci cooperatori¹:**
 - soci cooperatori consumatori: clienti finali titolari di un punto di connessione (POD) alla rete per il consumo di energia elettrica ubicato nel territorio di operatività della Cooperativa;

¹ Risulta possibile prevedere diverse categorie di soci cooperatori in relazione allo scambio mutualistico effettuato (es: soci cooperatori produttori; soci cooperatori utenti; soci cooperatori produttori e utenti.). Per converso, non possono assumere la qualifica di socio cooperatore quei soggetti che non instaurano alcuno scambio mutualistico con la Cooperativa.

- soci operatori produttori: produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, ove previsto dalla normativa vigente intestatari dell'officina elettrica di produzione o del codice ditta, nonché delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione ubicati nel territorio di operatività della Cooperativa;
- soci operatori prosumer: clienti finali titolari di un punto di connessione (POD) alla rete per il consumo di energia elettrica e al contempo produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, ove previsto dalla normativa vigente intestatari dell'officina elettrica di produzione o del codice ditta, nonché delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione ubicati nel territorio di operatività della Cooperativa.

c) **soci finanziatori.** La categoria di Socio Finanziatore è composta da soggetti che, pur non partecipando direttamente alle attività produttive o di consumo della Cooperativa, desiderano sostenere e promuovere gli obiettivi della Cooperativa attraverso apporti finanziari. Questi soci possono essere persone fisiche, giuridiche o enti che condividono i valori della Cooperativa e intendono contribuire al suo sviluppo economico e sociale.

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 Cod. Civ..

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché i possessori delle azioni di partecipazione Cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci operatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

d) **soci collaboratori:** I soci collaboratori, al pari dei soci operatori, pur non rientrando nelle categorie di soci produttori, consumatori o prosumer, condividono le finalità e gli obiettivi della Cooperativa Energetica Rinnovabile. Questo socio può contribuire allo sviluppo della CER attraverso forme alternative di scambio mutualistico, come la fornitura di competenze, servizi o risorse.

Art. 6 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

La CER SAVE Soc. Coop ha una partecipazione aperta e volontaria, è autonoma e effettivamente controllata dai soci.

Chi intende essere ammesso come socio persona fisica dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta secondo modalità e schemi stabiliti dal Regolamento.

Art. 8 (Obblighi del socio)

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 19;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) comunicare ogni variazione del proprio indirizzo indicato nel libro dei soci;

d) offrire qualsiasi suggerimento atto a migliorare l'offerta di beni e/o di servizi della Cooperativa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 9 (Diritti dei soci)

I soci hanno diritto di mantenere diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore/gestore di servizi energetici e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, o interruzione del rapporto sociale, eventuali corrispettivi maturati fino a quella data, in modo equo e concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

I soci cooperatore e collaboratore hanno il diritto di essere preferiti ai non soci nelle attività relative agli scambi mutualistici della Cooperativa.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

TITOLO IV - STRUMENTI FINANZIARI

Art. 10 (Imputazione a capitale sociale)

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori, di cui al successivo art.19 del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere a oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 500 (cinquecento) ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione.

Art. 11 (Trasferibilità dei titoli)

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore, che intenda trasferire le azioni, deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente e il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà a indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

In caso di trasferimento delle azioni a soci operatori, si applica la disciplina contenuta nelle lettere b) e c) dell'articolo 2514 C.C.

Fatta salva espressa richiesta da parte del socio finanziatore, la Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

Art. 12 (Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori)

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 Cod. Civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514 Cod. Civ., che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori. Il diritto di opzione non spetta ai soci operatori qualora le azioni siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-octies delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente Statuto.

Le azioni di socio finanziatore possono avere diritti economici e/o amministrativi differenziati per categorie.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. Qualora siano emesse azioni ai sensi dell'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, a ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti a essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina in assemblea generale, mediante presentazione di una lista da essi predisposta di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore a un terzo dei complessivi membri dell'organo. Ai soci finanziatori spettano inoltre gli ulteriori diritti amministrativi previsti dalla delibera di emissione ovvero dalle disposizioni in materia di società per azioni, in quanto compatibili.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 13 (Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori)

Ai soci finanziatori spetta una remunerazione per ciascun esercizio non inferiore alla misura che sarà determinata per ciascuna categoria di azioni dalla delibera di emissione, nel rispetto delle norme di legge. Detta remunerazione è riferita al valore nominale versato delle azioni e sarà obbligatoriamente attribuita in presenza di utili, indipendentemente dalla deliberazione assembleare, entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio: in caso di insufficienza dell'utile di esercizio, essa sarà recuperata negli esercizi successivi fino alla scadenza della partecipazione, entro la capienza degli utili disponibili. Nel caso in cui l'Assemblea decida di remunerare le azioni dei soci cooperatori in misura superiore rispetto a quanto sopra stabilito, tale remunerazione spetterà anche alle azioni dei soci finanziatori senza ulteriori maggiorazioni.

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque nel rispetto dei limiti stabiliti rispettivamente dagli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i

dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 C.C..

La delibera di emissione può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti Cod. Civ., per un importo corrispondente al valore nominale eventualmente rivalutato.

Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare azioni dei soci finanziatori, ai sensi dell'art. 2529 e nei limiti ivi previsti. L'acquisto potrà avvenire per un corrispettivo non superiore al valore nominale delle azioni, comprensivo delle eventuali rivalutazioni effettuate a favore delle stesse.

Art. 14 (Azioni di partecipazione Cooperativa)

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 31 gennaio 1992, n. 59. In tal caso, la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione Cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione Cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente.

Le azioni di partecipazione Cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Alle azioni di partecipazione Cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente articolo 13.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo comma del presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione Cooperativa nei confronti della Cooperativa.

I soci fondatori partecipano al capitale sociale come definito nell'Atto costitutivo.

Art. 15 (Diritti di partecipazione alle assemblee)

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal Consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Art. 16 (Strumenti finanziari di debito)

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti del Cod. Civ.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente articolo 15.

Art. 17 (Strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni)

Con delibera dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni, secondo la disciplina dettata per le società per azioni agli articoli 2346 comma 6 e 2351 comma 5 del Codice Civile e in conformità all'art. 2526 del Cod. Civ. Gli strumenti finanziari sono forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale dei soci a eccezione dei casi espressamente previsti dal presente Statuto. In tal caso,

con regolamento approvato dalla medesima assemblea straordinaria, sono stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e il numero dei titoli emessi nonché gli eventuali diritti patrimoniali e amministrativi. Il diritto di opzione in favore dei soci cooperatori può essere escluso dalla medesima delibera di emissione.

Gli apporti dei sottoscrittori degli strumenti finanziari partecipativi sono effettuati in denaro e vengono iscritti ad apposito fondo del patrimonio netto della Cooperativa.

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, gli strumenti finanziari di cui al presente articolo possono essere sottoscritti e trasferiti esclusivamente previa comunicazione al Consiglio di amministrazione, che ha facoltà di pronunciarsi in merito entro 60 giorni. In caso di mancato gradimento, il Consiglio provvederà a indicare altro acquirente gradito. Decorso il predetto termine, senza che il Consiglio di amministrazione si sia pronunciato o qualora il medesimo non abbia indicato un acquirente gradito, i titoli potranno essere trasferiti al proposto acquirente. In caso di trasferimento ai soci cooperatori, si applica la disciplina contenuta nelle lettere b) e c) dell'art. 2514 del Codice Civile.

Ai medesimi possessori di strumenti finanziari è riservata la nomina di un amministratore, di un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Il diritto alla nomina riservata sarà esercitato dai titolari degli strumenti finanziari mediante votazione separata nell'assemblea generale dei soci.

All'assemblea speciale dei possessori di strumenti finanziari partecipativi e al relativo rappresentante comune, ove costituiti a norma di legge, si applica quanto previsto dalle norme di legge e da quanto stabilito dal presente Statuto.

Gli strumenti finanziari sono remunerati mediante la partecipazione al riparto degli utili di esercizio nella misura stabilita con la deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui al primo comma, che avverrà in via privilegiata sulla base dell'utile risultante dal bilancio approvato, al netto delle destinazioni di utili obbligatorie per legge. Ferma restando la natura patrimoniale di tali apporti, la delibera di emissione può stabilire che la remunerazione annuale degli strumenti finanziari sia stabilita anche parzialmente in misura fissa.

Il fondo costituito a seguito della sottoscrizione degli strumenti finanziari partecipativi può essere ridotto in conseguenza di perdite con eventuale diritto alla postergazione rispetto all'utilizzo di tutte le altre voci del patrimonio netto secondo quanto stabilito in sede di emissione. Sono fatti salvi i soci finanziatori investitori istituzionali ai sensi dell'art. 11-octies disp. att. Cod. Civ. nei confronti dei quali vale il principio del pari passu.

In caso di scioglimento della Cooperativa, gli strumenti finanziari sono rimborsati con priorità rispetto alle azioni dei soci cooperatori e degli eventuali soci finanziatori, per il loro intero valore, fatti salvi i soci finanziatori investitori istituzionali ai sensi dell'art. 11-octies disp. att. Cod. Civ. nei confronti dei quali vale il principio del pari passu.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C.C., i titolari di strumenti finanziari potranno

esercitare per l'intero o parzialmente il diritto di recesso decorso il termine di 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione degli strumenti finanziari può stabilire un periodo maggiore. Il diritto di recesso potrà essere esercitato secondo le disposizioni degli artt. 2437 e segg. C.C., ferma restando l'indivisibilità delle riserve di cui all'art. 2545-ter. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso degli strumenti finanziari dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti del Codice Civile.

TITOLO V - RISTORNI

Art. 18 (Ristorni)

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, il Consiglio di amministrazione può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a titolo di ristorno, secondo quanto previsto dal regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del Codice Civile.

La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal predetto regolamento redatto sulla base degli acquisti di beni e servizi effettuati dai soci in ciascun esercizio.

Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti, l'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni; questi possono essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione.

TITOLO VI - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 19 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) **dal capitale sociale**, che è variabile ed è formato:

- da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, ciascuna del valore di 25 (venticinque) euro;
- dalle azioni di partecipazione dei soci cooperatori del valore minimo e massimo fissato dalla legge, il cui versamento deve essere effettuato all'atto della sottoscrizione;
- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

b) **dalla riserva legale formata** con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) **dall'eventuale sovrapprezzo** formato con le somme versate dai soci ai sensi del

precedente articolo 8;

- d) **dalla riserva straordinaria;**
- e) **dalle riserve divisibili** (in favore dei soci finanziatori);
- f) **dalla riserva costituita mediante gli apporti patrimoniali rappresentati da strumenti finanziari partecipativi** disciplinati dai precedenti articoli, rimborsabile ai sottoscrittori in caso di recesso o scadenza di durata degli stessi;
- g) **da ogni altro fondo di riserva** costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

La Cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447-bis e ss. del Codice Civile.

Art. 20 (Caratteristiche delle azioni cooperative)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di amministrazione con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

Il provvedimento del Consiglio di amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, il Consiglio di amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 32.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli azionari ai sensi dell'articolo 2346, comma 1, del Codice Civile.

Art. 21 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarli in conformità alle norme di legge, con la previsione dell'obbligatorietà di redigere, prima dell'inizio di ogni esercizio, un

budget economico annuale o triennale, un aggiornato Piano degli investimenti e un aggiornato Piano degli interventi di manutenzione.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 C.C., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 10 e successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 2545-quater del Codice Civile e all'art. 11 della Legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 18;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- f) a eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori, delle azioni di partecipazione cooperativa e dei sottoscrittori di strumenti partecipativi diversi dalle azioni nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal Titolo IV del presente statuto;
- g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e), g) dell'articolo 19.

Fatte salve le destinazioni obbligatorie per legge ovvero ai sensi di specifiche norme del presente Statuto e relativi regolamenti societari, l'Assemblea può altresì deliberare che, in deroga alle disposizioni dei precedenti commi, la totalità dei residui attivi, al netto della quota pari al 3% per cento da devolversi ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, venga devoluta al fondo di riserva ordinaria

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 18, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) e f).

TITOLO VII - GOVERNO DELLA SOCIETA'

Art. 22 (Organi Sociali)

Sono organi della Società:

- A) L'Assemblea dei Soci e le Assemblee separate;
- B) Il Consiglio di Amministrazione;
- C) Il Collegio Sindacale, se nominato;
- D) Il Comitato Scientifico, se nominato.

Art. 23 (Assemblea)

Le assemblee sono ordinarie generali od ordinarie separate e straordinarie.

Assemblea straordinaria.

L'assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modificazioni dello statuto;
- 2) sulla nomina, sostituzioni e poteri dei liquidatori;
- 3) su ogni altra materia attribuitale dalla legge;
- 4) sull'emissione degli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 20 del presente statuto.

Assemblea ordinaria.

L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio con la previsione dell'obbligatorietà di redigere, prima dell'inizio di ogni esercizio, un budget economico annuale o triennale, un aggiornato il Piano degli investimenti e un aggiornato Piano degli interventi di manutenzione;
- procede alla nomina delle cariche sociali, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui al Titolo IV e in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale del numero di amministratori loro spettante conformemente all'articolo 34 e alla relativa delibera di emissione;
- nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e provvede alla loro revoca;
- conferisce l'incarico, su proposta motivata del collegio sindacale, ove costituito, al soggetto al quale è demandato il controllo legale dei conti e provvede alla sua revoca ai sensi di legge;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, nonché il corrispettivo spettante al soggetto al quale è demandato il controllo legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

- delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 24 del presente statuto;
- approva i regolamenti interni;
- delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata:

- a) almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine è di centottanta giorni qualora la Cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero se lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Cooperativa. Gli amministratori segnalano nella relazione al bilancio, prevista dall'art. 2428, le ragioni della dilazione;
- b) quando il Consiglio di amministrazione lo ritenga necessario;
- c) dal collegio sindacale nei casi previsti dall'art. 2406 del C.C.
- d) dagli amministratori o, in loro vece, dai sindaci entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, di almeno il 10% dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Art. 24 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto, con deliberazione a maggioranza semplice, ad eccezione dei casi previsti dalla legge.

Art. 25 (Modalità di convocazione)

Il Consiglio di amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'avviso è inviato per lettera raccomandata o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante

comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, secondo le seguenti modalità, alternative tra loro:

- a) mediante avviso comunicato ai soci, nel domicilio risultante dal libro soci, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'adunanza;
- b) mediante inserzione presso le sedi della Cooperativa.

Il Consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, la maggioranza degli amministratori e la maggioranza dei sindaci effettivi. In tal caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle delibere assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo assenti.

Il Consiglio di amministrazione potrà, a sua discrezione, in aggiunta a quella obbligatoria stabilita in Statuto, usare qualunque altra e ulteriore forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i Soci l'avviso di convocazione delle assemblee, fra cui, a titolo esemplificativo:

- a) la pubblicazione sulla stampa nazionale o locale almeno 8 giorni prima dell'adunanza;
- b) la pubblicazione sul periodico «La Cooperazione Italiana», almeno 8 giorni prima dell'adunanza;
- c) l'affissione presso la sede legale ed invito ai soci, almeno 8 giorni prima dell'adunanza con lettera semplice, ovvero tramite giornalino nel domicilio risultante dal libro soci;
- d) la comunicazione a mezzo posta elettronica, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci o strumenti web, app, di cui la Cooperativa sia dotata.

Le assemblee possono tenersi anche fuori dalla sede legale purché nell'ambito del territorio nazionale.

L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante audio o video conferenza. In tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati. A tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 26 (Voto)

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche e/o che hanno la rappresentatività di una

collettività, potranno avere fino ad un massimo di 5 voti, in relazione all'ammontare della quota azionaria detenuta oppure al numero dei propri associati o soci.

I Soci Fondatori Pubblici hanno i seguenti diritti speciali:

- a) Nomina di almeno i 3/5 dei membri del Consiglio di amministrazione;
- b) Nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione;
- c) Veto sulle modifiche a oggetto sociale, trasformazione, scioglimento, cessione di impianti;
- d) Quorum rafforzato (2/3 dei voti dei Soci Fondatori) per le delibere di cui sopra.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio. Al socio presente in assemblea non può essere conferita più di una delega di voto, cui possono aggiungersi solo i voti esercitabili come rappresentante legale di altri soci. Il socio finanziatore può rappresentare in assemblea solo soci finanziatori. Il socio cooperatore può rappresentare in assemblea qualsiasi socio.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Ai soci cooperatori e collaboratori è possibile attribuire un voto plurimo in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici e in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 27 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Art. 28 (Assemblee separate)

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 C.C., la Cooperativa istituisce le assemblee separate.

Art. 29 (Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione (CDA) è composto da un numero dispari di membri compreso fra un minimo di 3 ed un massimo di 5, prevedendo la rappresentatività in base alla categoria di appartenenza, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero, fra i soci iscritti da almeno tre mesi.

L'Assemblea potrà scegliere i consiglieri da una rosa di minimo 6 candidati proposti dalle categorie rappresentative degli interessi pubblici. I candidati devono avere adeguate competenze relativamente a una o più delle attività di cui all'articolo 4. I candidati non devono essere legati alla Cooperativa, o a enti controllati da questa, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

I soci fondatori potranno presentare una lista autonoma, dalla quale saranno eletti i più votati fino al raggiungimento del quorum previsto dall'art 26.

Il CDA nella sua prima seduta, nomina fra i propri componenti il Presidente della Cooperativa e il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo ad esercitare le proprie competenze.

Il CDA provvede, in conformità alla legge ed allo Statuto, alla gestione della Cooperativa, di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati, dalla legge o dal presente Statuto, all'Assemblea.

Il CDA è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno e, comunque, almeno una volta ogni trimestre; deve essere convocato, nei successivi quindici giorni, qualora ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio sindacale.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione e della Cooperativa è nominato dal Consiglio ed ha la firma e la rappresentanza legale della Cooperativa.

Art. 30 (Compiti del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Il CDA, in particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto:

- a) assume i provvedimenti ad esso demandati dallo Statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relativa quota azionaria;
- b) propone all'Assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, il sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del Codice Civile;
- c) predispone i Regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra la Cooperativa ed i soci, ed i Regolamenti organizzativi, che disciplinano il funzionamento della Cooperativa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- d) delibera l'acquisto o il rimborso delle azioni proprie nei limiti e alle condizioni di legge;
- e) relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies C.C. Nella medesima relazione il Consiglio di Amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 31 (Presidente del Consiglio di amministrazione e della Società)

Le funzioni del Presidente saranno disciplinate nel Regolamento.

TITOLO VIII - CONTROVERSIE

Art. 32 (Clausola di mediazione ed arbitrale)

Le controversie che dovessero insorgere tra la Cooperativa ed i singoli soci ovvero tra i soci medesimi, nonché fra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la società, ed ancora le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero instaurate nei loro confronti connesse all'interpretazione e applicazione dell'atto costitutivo e/o più in generale all'esercizio dell'attività sociale saranno preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione secondo le previsioni del Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, cui le parti si riportano. Ogni controversia non definita nei termini (45 giorni dal ricevimento della Raccomandata RR di avvio della procedura di conciliazione) del citato Regolamento tramite conciliazione come prevista al comma precedente sarà deferita alla decisione di un Arbitro (o un Collegio Arbitrale) nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno secondo il relativo Regolamento. I Regolamenti (del Servizio di Conciliazione e della Camera Arbitrale) a cui si fa riferimento in tutte le fattispecie innanzi menzionate sono quelli vigenti al momento dell'avvio della rispettiva procedura.

TITOLO IX - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 33 (Scioglimento anticipato e devoluzione del patrimonio)

Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545 – duodecime del Codice Civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, decide:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Cooperativa;

- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

L'elezione dei liquidatori riservata ai soci finanziatori e ai detentori di strumenti finanziari partecipativi ibridi è effettuata a norma dei precedenti articoli a loro dedicati.

In caso di cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato, deve essere devoluto a norma dell'art. 2514, cod. civ., al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsto dall'art. 11, legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Ai fini del rimborso del capitale sociale, si applica quanto previsto per i finanziatori e per i sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativi ibridi di cui ai precedenti articoli a loro dedicati.

TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 34 (Regolamenti)

L'organo amministrativo elaborerà appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea al fine di:

- disciplinare il funzionamento interno;
- disciplinare il raccolto di prestito sociale;
- regolamentare i rapporti mutualistici tra la Società Cooperativa ed i soci;
- le vicende inerenti la condizione di socio.

Art. 35 (Clausole mutualistiche)

Ai fini della qualifica di Cooperativa a mutualità prevalente, la Cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge 59/1992.



Comune di Marciana

Provincia di Livorno

Proposta N. 2025 / 748
AREA 4 - AMBIENTE E PATRIMONIO

OGGETTO: ADESIONE E COSTITUZIONE DELLA COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE DI AREA VASTA "CER SOLIDALE AREA VASTA ETRUSCA - SOC. COOP."

PARERI – Art. 49, comma 1 D.L.gs. 267/2000

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Marciana, 18/06/2025

FIRMATO
IL RESPONSABILE DI AREA
NAPOLITANO LAURA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



Comune di Marciana

Provincia di Livorno

SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Allegato alla proposta n. 748/2025

Oggetto: ADESIONE E COSTITUZIONE DELLA COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE DI AREA VASTA
"CER SOLIDALE AREA VASTA ETRUSCA - SOC. COOP."

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all'art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 suddetto, la relativa copertura finanziaria.

Marciana, 18/06/2025

FIRMATO
IL RESPONSABILE SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
MANCUSI CHIARA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



Comune di Marciana

Provincia di Livorno

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Consiglio N. 20 del 25/06/2025

Oggetto: ADESIONE E COSTITUZIONE DELLA COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE DI AREA VASTA "CER SOLIDALE AREA VASTA ETRUSCA - SOC. COOP.".

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 30/06/2025 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e la contestuale comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Marciana, 30/06/2025

FIRMATO
IL RESPONSABILE
SERVIZI AFFARI GENERALI, AL CITTADINO, ALLA PERSONA
MAZZEI MARIANNE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



Comune di Marciana

Provincia di Livorno

Deliberazione N. 20 del 25/06/2025

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Oggetto: ADESIONE E COSTITUZIONE DELLA COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE DI AREA VASTA "CER SOLIDALE AREA VASTA ETRUSCA - SOC. COOP.".

Si attesta che la presente deliberazione è esecutiva dal 25/06/2025.
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4)

Marciana, 30/06/2025

FIRMATO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MAZZEI MARIANNE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).